



TRIBUNALE DI LATINA

Prima sezione civile

Nel procedimento n. /2024
promosso da

Il Giudice

Letti gli atti per la apertura del concordato minore ex artt. 74 ss. CCII; considerato che l'istante si qualifica imprenditore agricolo e, come tale, non essendo soggetto alla liquidazione giudiziale né al concordato ordinario, che riguardano i soli imprenditori commerciali (artt. 121 e 84), può fare richiesta di concordato minore indipendentemente dai requisiti dimensionali ex art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), richiamato dall'art. 77 CCII, che interessano solo le imprese commerciali, in quanto solo queste, se minori, possono accedere solo alle procedure di sovraindebitamento, ivi compreso il concordato minore (così, Tribunale di Messina, 19 DICEMBRE 2022, ritenuta la sussistenza, in base alla sommaria valutazione richiesta in questa fase, dei requisiti di accesso previsti dalla legge, ivi compresi i documenti analiticamente elencati nell'art. 75 CCII e la relazione particolareggiata dell'OCC;

considerato, in particolare, che

- a) vengono indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) vengono esposte le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) vi è l'indicazione della inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) è stata fatta la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) vi è l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) sono indicate la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori, in relazione alla situazione debitoria di , anche rispetto all'attivo immobiliare valutato .

h) è prevista la continuità aziendale dell'azienda agricola, con analisi prospettica dei ricavi;

i) è previsto l'intervento di terzi (figlio del ricorrente) con finanza esterna; ritenuto, in conclusione, che, ai sensi dell'art. 78 CCII, la domanda è ammissibile, potendosi quindi dichiarare aperta la procedura di concordato minore;

che va disposta, su conforme richiesta del debitore, la inibitoria di cui al dispositivo, in quanto funzionale alla esecuzione del concordato, con conseguente sospensione anche della procedura esecutiva immobiliare pendente;

che va nominato un commissario giudiziale (avente i requisiti per la nomina a curatore), avuto riguardo alla prevista continuità aziendale, ai sensi degli artt. 78 e 112 CCII ed alla summenzionata inibitoria;

P.Q.M.

visti gli artt. 74 ss. CCII,

dichiara ammissibile la proposta in esame e, per l'effetto,

dichiara aperta la procedura di concordato minore depositata in data dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale, a cura dell'OCC;

ordina la trascrizione del decreto presso gli uffici della conservatoria dei Registri immobiliari, a cura dell'OCC;

manda al ricorrente, tramite l'OCC, di comunicare ai creditori il presente decreto;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

dispone che l'OCC alla scadenza del superiore termine depositi relazione riepilogativa sulle eventuali dichiarazioni dei creditori, al fine dei provvedimenti ex art. 80 CCII;

fissa, a tale scopo, l'udienza del _____

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali (ivi compresa quella pendente, procedura esecutiva immobiliare nr. _____) né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

nomina commissario giudiziale perché svolga le
funzioni dell'OCC (ivi comprese le incombenze di cui sopra), a partire
dall'accettazione, che avverrà entro tre giorni dalla comunicazione;
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al
ricorrente e all'OCC, nonché per la pubblicazione nel registro delle imprese.
Si comunichi.

Latina, 31/01/2024

Il Giudice
dott.ssa Tiziana Tinessa